

## **Inps precisa: gli iscritti a Ordini e Collegi non vanno nella Gestione Separata Inps**

L'Inps con messaggio n. 185509 del 16/07/2007 riafferma l'obbligo di iscrizione alle Casse professionali degli associati a Ordini e Collegi che esercitano in forma individuale, associata o attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e comunque in ogni altra forma diversa da quella subordinata, benché svolta contestualmente a questa ultima. Sul punto pubblichiamo un intervento dell'Enpapi (da *Il Sole24Ore* del 24/07/2007 pag. 28):

### **Riaffermato l'obbligo di iscrizione all'Enpapi per tutti gli infermieri liberi-professionisti**

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con messaggio n. 18550 del 16 luglio 2007, ha fornito chiarimenti in merito all'assoggettamento previdenziale dei compensi derivanti da attività di assistenza generale infermieristica svolta da infermieri iscritti all'Albo, affermando che tutti i professionisti infermieri, iscritti ai Collegi Provinciali IPASVI, che esercitano in forma individuale, associata o attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e comunque in ogni altra forma diversa da quella subordinata, benché svolta contestualmente a quest'ultima, hanno l'obbligo di iscrizione all'ENPAPI. Nel messaggio, inoltre, l'INPS indica alle proprie strutture periferiche di esaminare con ogni possibile attenzione le domande di iscrizione alla gestione separata, al fine di non accettare quelle che provengano da professionisti infermieri titolari di redditi derivanti proprio dall'esercizio dell'attività autonoma, associata o di collaborazione coordinata e continuativa.

L'intervento dell'INPS si pone in piena continuità rispetto a precedenti pronunce in merito. La più lontana è la Circolare INPS n. 201 del 17 ottobre 1996, art. 4.2, con la quale l'Istituto ha precisato che i liberi professionisti appartenenti alle categorie professionali provvisti di un ente di previdenza di categoria, non sono obbligati all'iscrizione e alla contribuzione presso la gestione separata. Più di recente, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota del 21 novembre 2001, ha affermato che l'attività libero-professionale svolta da soggetti iscritti all'Albo implica, in ogni caso, l'assoggettamento previdenziale all'Ente di categoria.

Si vuole insistere, in sintesi, sul concetto che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS sussiste soltanto per i lavoratori parasubordinati e per i professionisti iscritti agli Albi che non dispongano di una tutela previdenziale obbligatoria esercitata da un Ente di categoria.

Anche dopo la sua istituzione, avvenuta nel 1998, molti infermieri esercenti in modalità libero-professionale hanno erroneamente attivato, seguendo, spesso, indicazioni pervenute da parte dei propri consulenti, l'iscrizione presso tale gestione, anziché presso ENPAPI.

Questa dinamica, soprattutto in sede di prima applicazione, è stata condizionata dall'assimilazione al lavoro dipendente dei compensi derivanti da prestazioni svolte con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, operata dall'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che ha disorientato i professionisti, generando, di conseguenza, un afflusso di iscrizioni molto elevato proprio verso la gestione separata INPS e sottraendo i professionisti all'alveo naturale della tutela previdenziale di categoria, con il conseguente consolidamento, all'interno dell'INPS, di un altrettanto rilevante numero di posizioni contributive. Il fenomeno, peraltro, pur in diminuzione, non è mai cessato del tutto.

La diffusione del messaggio è, quindi, solo la fase iniziale di una necessaria e articolata operazione che si realizzerà, successivamente, attraverso una convenzione tra INPS ed ENPAPI, attraverso la quale, da un lato, sarà regolato il trasferimento delle posizioni contributive di infermieri liberi professionisti, erroneamente accese presso la gestione separata INPS, ivi compresi i flussi dei contributi previdenziali dovuti, dall'altro, sarà stabilito, una volta per tutte, il principio di obbligatorietà, valido per gli infermieri che esercitano la professione in forma diversa da quella subordinata, di iscrizione a ENPAPI e non alla gestione separata INPS.

ENPAPI, dal canto suo, ha circolarizzato il messaggio INPS presso tutte le sedi provinciali dei Collegi Provinciali IPASVI, nonché presso tutti i soggetti che possono costituirsi come committenti, raccomandando a questi ultimi di instaurare con i liberi professionisti rapporti di contratto d'opera professionale, evitando, così, il ricorso a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o, ancor meno, di collaborazione a progetto e di tenere conto della ci che, a prescindere dalla forma contrattuale prescelta, l'assoggettamento previdenziale è, per legge, esercitato da ENPAPI, con il conseguente obbligo, per il professionista, di corrispondere, annualmente, il contributo soggettivo, il contributo di maternità, il contributo integrativo. Quest'ultimo, in particolare, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è pari al 2 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'Assicurato medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione dell'importo del compenso relativo alla prestazione effettuata dal professionista.

il Presidente Enpapi - Mario Schiavon

Ecco il testo integrale del messaggio Inps:

**INPS**

**Direzione Centrale delle Entrate Contributive**

**Roma, 16/07/2007 - Messaggio n. 18550**

**Oggetto: gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335**

Chiarimenti in merito all'iscrivibilità e alla contribuzione dovuta all'INPS da professionisti già iscritti alla Cassa di categoria.

L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, ha disposto la tutela previdenziale obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 1996, ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Ai sensi dell'articolo 4 del citato Decreto è stato costituito l'ente pluricategoriale, avente configurazione di diritto privato, al quale convengono varie categorie professionali tra le quali quella degli infermieri professionisti, a seguito della costituzione dell'ENPAPI, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica.

Per effetto di quanto sopra la contribuzione previdenziale è dovuta al predetto ENPAPI da tutti i soggetti iscritti nei Collegi IP.AS.VI. che esercitano attività libero professionale individualmente, nelle forme associative o sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, in presenza o meno di altra diversa attività di tipo subordinato.

Pertanto le strutture periferiche avranno cura di esaminare con ogni possibile attenzione le domande di iscrizione alla Gestione separata, al fine di non accettare iscrizioni di professionisti titolari di redditi derivanti dall'esercizio delle loro specifiche professioni, prevenendo erronei versamenti di contributi.

Considerato il principio dell'esclusiva iscrिवibilità dei professionisti alle proprie Casse, si rammenta che, in linea generale, sono invece valide le iscrizioni di professionisti alla Gestione separata soltanto ove siano motivate dallo svolgimento di attività e prestazioni diverse dalla professione abituale per la quale sono o devono essere iscritti alle Casse professionali.

*Luigi Ziccheddu - Direttore centrale*